

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 1286-B)

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, PIERACCINI, BARDI e BANFI**

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 15 dicembre 1970*

*modificato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati nella seduta del 28 aprile 1971 (V. Stampato n. 2935)*

*e unificato con il*

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa del deputato VASSALLI (V. Stampato n. 2722)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 6 maggio 1971*

—————  
Modificazione degli articoli 135 e 304-*quater* del codice  
di procedura penale  
—————

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Modifiche degli articoli 135 e 304-quater del codice di procedura penale, per la tutela del diritto dell'imputato detenuto di conferire col proprio difensore**

**Art. 1.**

L'articolo 135 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Durante l'istruzione, sia sommaria che formale, il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito dei processi verbali di interrogatorio di cui all'articolo 304-quater, primo comma.

Ha, altresì, diritto di conferire con l'imputato, senza bisogno di autorizzazione, subito dopo il deposito degli atti a norma dell'articolo 372 o dopo che la citazione fu ordinata dal pretore o richiesta dal pubblico ministero ».

**Art. 2.**

Il quinto comma dell'articolo 304-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Il giudice può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372 ».

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Modificazione degli articoli 135 e 304-quater del codice di procedura penale**

**Art. 1.**

L'articolo 135 del codice di procedura penale, approvato con il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1399, è sostituito dal seguente:

*(Colloqui del difensore con l'imputato detenuto)*

« Il difensore ha diritto di conferire con l'imputato detenuto, senza bisogno di autorizzazione, sin dal momento dell'arresto o del fermo ».

**Art. 2.**

L'articolo 304-quater del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, e modificato dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1971, n. 62, è sostituito dal seguente:

*(Deposito degli atti a cui possono assistere i difensori. Diritti del difensore dell'imputato)*

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice.

Ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro tale termine essi hanno

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie.

Il giudice può, a domanda dei difensori, e per giusta causa, prorogare il termine per una sola volta e per il tempo che egli ritiene assolutamente indispensabile.

Entro cinque giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dal giudice, a norma delle disposizioni precedenti, i difensori hanno facoltà di presentare istanze concernenti gli atti suddetti nei modi stabiliti dall'articolo 145.

Il giudice può provvedere sulle cose sequestrate ai sensi della prima parte dell'articolo 372.

Il difensore dell'imputato ha pure diritto di avere copia del mandato notificato od eseguito ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.